



*Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibile*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
E L'AUTOTRASPORTO
DIVISIONE 5

(Accesso alla professione ed al mercato del trasporto di merci
Autotrasporto di merci in ambito del diritto dell'Unione Europea)

Via G. Caraci, 36 – 00157 ROMA
tel. 06/44127410 - email div5.dgss@mit.gov.it

CIRCOLARE

Direzioni Generali Territoriali
LORO SEDI

Uffici di motorizzazione civile e loro Sezioni
LORO SEDI

Regione Siciliana
Assessorato regionale delle infrastrutture e della
mobilità
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it
PALERMO

Regione Valle d'Aosta
Assessorato ambiente, trasporti, mobilità
sostenibile
Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile
trasporti@pec.regione.vda.it
AOSTA

Provincia Autonoma di Trento
- UMST Gestioni patrimoniali e motorizzazione
umst.patrimonio-motorizzazione@pec.provincia.tn.it
- Dipartimento territorio, trasporti, ambiente,
energia e cooperazione
dip.taec@pec.provincia.tn.it
TRENTO

Provincia Autonoma di Bolzano
Dipartimento infrastrutture e mobilità
Servizio mobilità - Ufficio motorizzazione
kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it
BOLZANO

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale infrastrutture e territorio
Servizio motorizzazione civile regionale
territorio@certregione.fvg.it
TRIESTE

Centro Prove autoveicoli di Verona
Sede secondaria di Codroipo (UD)
CODROIPO (UD)
cpa-verona@pec.mit.gov.it

UPI
Unione Province Italiane
ROMA
upi@messaggipec.it

Ministero dell'interno - Dipartimento di Pubblica
sicurezza - D.C. per la Polizia stradale, ferroviaria,
delle comunicazioni e per i reparti speciali della
Polizia di Stato -

dipps012.0100@pecps.interno.it

p.c.: Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili
SEDE

Al Capo del Dipartimento per i trasporti e la
navigazione
SEDE

Alla Direzione generale per la motorizzazione e
per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di
trasporti e navigazione
SEDE

Al Comitato Centrale dell'Albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi
SEDE

Alle Associazioni di categoria dell'autotrasporto di
merci ed Enti interessati
LORO SEDI

UNASCA
Unione Nazionale Autoscuole e Studi di
Consulenza
Automobilistica
ROMA
unasca@pec.unasca.it

CONFARCA
Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti
Automobilistici
confarca@pec.it

OGGETTO: Veicoli per il trasporto di merci su strada - Locazione senza conducente – Articolo 24 del decreto legge n. 69/2023 – 2^a seguito circolare prof. n. 25355 del 17/11/2023

La circolare prof. n. 25355 del 17/11/2023 contiene indicazioni sull'utilizzo di veicoli locati senza conducente, ivi incluso l'onere di registrazione sull'applicativo "REN – Noleggi" reso disponibile dal CED del Dipartimento per i trasporti e la navigazione.

In relazione a una serie di quesiti e richieste di chiarimenti pervenuti in questa prima fase di applicazione della suddetta circolare, si ritiene ora opportuno fornire i seguenti ulteriori chiarimenti.

1) SULL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

A modifica di quanto previsto dalla circolare prof. n. 3738 del 13 maggio 2022, ed anche al fine di semplificare gli adempimenti in carico alle imprese, se -per ottenere o mantenere l'autorizzazione all'esercizio della professione (i.e. l'iscrizione al REN)- l'impresa dispone di un solo veicolo e quest'ultimo è detenuto a titolo di locazione senza conducente, non è necessario che il contratto di locazione sia registrato presso l'Agenzia delle entrate. Resta invece confermato che la durata residua dovrà essere pari ad almeno sei mesi.

2) SULL'IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI AI FINI DELLA LOCAZIONE

Si richiama preliminarmente il fatto che, per disposizione dell'articolo 84 comma 4-bis del Codice della strada (comma introdotto dall'art. 24 del decreto-legge n. 69/2023), l'utilizzo in conto proprio dei veicoli locati è ammesso qualora predetti veicoli abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate. Inoltre, la novella legislativa ha introdotto la possibilità per l'impresa locatrice, che non sia un'impresa di autotrasporto, di poter dare in locazione veicoli indipendentemente dal loro tonnellaggio.

Ciò premesso, stante il vincolo di destinazione di cui all'articolo 88 del Codice della strada, si ritiene che, perché possa essere locato, il veicolo debba essere immatricolato per uso di terzi e che non sia consentito locare veicoli da imprese che effettuano trasporto in conto proprio.

3) SU REQUISITO DI STABILIMENTO E LICENZA COMUNITARIA IN CASO DI VEICOLO IN LOCAZIONE

Fermo restando quanto indicato nella circolare prot. 25355/2023, § 5 e § 7¹ -il cui termine va ora inteso come 16 luglio 2024, stante la circolare prot. n. 960 dell'11/1/2024-, e ferma restando la necessità di registrare nel REN-Nolegg ogni veicolo disponibile a titolo di locazione (indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di quello che consente l'accesso alla professione), si chiarisce che, in ogni caso e fin d'ora, non si dà corso all'iscrizione al REN né al rilascio della licenza comunitaria se l'impresa dispone solo di un veicolo in locazione e quest'ultimo non è stato registrato nell'applicativo "REN-Nolegg".

4) SUL REQUISITO DELL'IDONEITA' FINANZIARIA

Per quanto riguarda il requisito dell'idoneità finanziaria, nel confermare quanto indicato al paragrafo 5 della circolare 25355/2023, si precisa che i veicoli oggetto di locazione - mentre per l'impresa locataria comportano l'onere di adeguare il valore dell'idoneità finanziaria, se incapiente- comporteranno una corrispondente riduzione del valore dell'idoneità finanziaria cui è obbligata l'impresa locatrice, che pertanto -nel caso si tratti di impresa di autotrasporto- ha facoltà di dimostrare l'idoneità finanziaria, per il nuovo più basso importo, anche prima della scadenza annuale.

Inoltre è opportuna una ulteriore precisazione, essendo ormai attiva la funzionalità della registrazione anche di rimorchi e semirimorchi (cfr. circolare prot. 960 dell'11/1/2024). Questi ultimi sono previsti, quali veicoli oggetto di locazione (e dunque di registrazione), dalla direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/738, e sono altresì indicati nell'art. 84 comma 3 del Codice della strada, novellato dal d.l. n. 69/2023 (art. 24).

Ciò premesso, si evidenzia che l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1071/2009, nel quantificare i valori in capitale e riserve di cui l'impresa deve disporre ai fini dell'idoneità finanziaria, parametrata tali valori ai veicoli a motore utilizzati o insieme di veicoli accoppiati.

Ne deriva che i rimorchi e i semirimorchi locati sono oggetto di registrazione sull'applicativo REN-Nolegg (al pari dei veicoli a motore) ma non rientrano, da soli, nel computo dell'idoneità finanziaria.

5) SULLA TEMPISTICA DI REGISTRAZIONE DEL VEICOLO NELL'APPLICATIVO REN-NOLEGGI

Si conferma quanto indicato nella circolare prot. 25355/2023 in ordine al fatto che, a regime, la registrazione del veicolo nell'applicativo Ren-Nolegg debba avvenire prima dell'utilizzo del veicolo. Poiché la finalità precipua della norma è quella di verificare che il veicolo sia a disposizione, per tutta la durata del contratto, esclusivamente dell'impresa che lo utilizza, non si ravvisa un termine specifico entro il quale è necessario procedere alla registrazione nell'applicativo REN-Nolegg; come detto, è invece dirimente che tale registrazione avvenga prima che l'impresa inizi a utilizzare il veicolo.

E' stato inoltre chiesto se vi sia una data limite per registrare sull'applicativo REN-Nolegg le modifiche della locazione rilevanti ai fini della registrazione (annullamento, cessazione anticipata o proroga della locazione). Sul punto valgono indicazioni analoghe a quelle di cui sopra, e cioè che non vi è un termine definito entro il quale è necessario procedere alla registrazione nell'applicativo ma è dirimente che quanto registrato nell'applicativo

¹ "A partire dal [16 luglio 2024], le copie certificate conformi della licenza comunitaria da utilizzare su veicoli locati sono rilasciate dall'UMC soltanto se il veicolo è stato registrato [...] sull'applicativo REN-Nolegg [...]"

corrisponda all'effettiva situazione giuridica della locazione sottostante. Pertanto sarà cura e interesse dell'impresa locataria registrare su "REN-Noleggi" le suddette modifiche della locazione, anche per essere tutelata dalle conseguenze giuridiche del disallineamento tra il contratto di locazione e i dati presenti nell'applicativo.

Riguardo le modalità di registrazione nell'applicativo di tali fattispecie, si rinvia al "Manuale utente" disponibile sul Portale dell'Automobilista.

6) SUL RAPPORTO TEMPORALE TRA IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E LA REGISTRAZIONE NELL'APPLICATIVO REN-NOLEGGI

E' insito nella *ratio* del sistema il fatto che il perfezionamento del contratto di locazione preceda la registrazione nell'applicativo REN-Noleggi. Infatti la registrazione riguarda un veicolo detenuto a titolo di locazione – circostanza che ricorre in forza di un accordo o contratto già definito. Si rammenta che, in ogni caso, il contratto di locazione o estratto autentificato del contratto costituisce documentazione da portare a bordo del veicolo (unitamente al contratto di lavoro del conducente o estratto autentificato del medesimo contratto, qualora non sia il conducente a locare il veicolo), ai sensi del comma 4-quater dell'articolo 84 del Codice della strada.

7) SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BREVE DURATA

E' stato chiesto se anche i veicoli locati con contratti di breve durata (ipoteticamente, di qualche settimana o qualche giorno) sono soggetti all'obbligo di registrazione. Non si ravvisa la possibilità di deroga alla registrazione in funzione della durata del contratto di locazione, posto che né la direttiva euro-unitaria (direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, art. 3-bis) né l'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 appaiono suscettibili di tale interpretazione.

8) SULLA REGISTRAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO DI MOTORIZZAZIONE CIVILE (UMC)

Premesso che, in mancanza di termini specifici per la conclusione della procedura di registrazione da parte dell'UMC, si ritiene possa essere applicato il termine di cui all'articolo 2 comma 2 della legge n. 241/90 (trenta giorni), in caso l'impresa si rivolga, per la registrazione sull'applicativo REN-Noleggi, all'Ufficio di motorizzazione civile, quest'ultimo provvede a rilasciare ricevuta dell'avvenuta comunicazione, secondo il modello ALLEGATO 1 alla presente circolare. Si suggerisce all'impresa -qualora l'utilizzo del veicolo locato inizi prima del completamento della registrazione da parte dell'UMC- di tenere a bordo del veicolo locato la suddetta ricevuta rilasciata dall'UMC, fermi restando, naturalmente, i documenti da tenere obbligatoriamente a bordo ex art. 84 comma 4-quater del Codice della strada (contratto di locazione o estratto autentificato del medesimo contratto; qualora non sia il conducente a locare il veicolo: contratto di lavoro del conducente o estratto autentificato del medesimo contratto).

9) SULL'IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE

Si chiarisce che l'identificativo di registrazione, citato nell'allegato 1 alla circolare 25355/2023, costituisce un codice generato dall'applicativo in modo univoco dopo la

registrazione e non deve essere inserito o riportato dall'impresa (che peraltro non ne dispone), come riportato nel Manuale disponibile sul Portale dell'Automobilista. L'allegato 1 alla circolare 25355/2023 si riferisce alle funzionalità del sistema, cioè alle informazioni che l'applicativo rende disponibili. A maggior ragione, il contratto di locazione non è condizionato (né potrebbe esserlo) dall'identificativo di registrazione.

10) SULLA PROROGA AL 15 LUGLIO 2024 DEL TERMINE DI REGISTRAZIONE DEI VEICOLI LOCATI

Sono stati chiesti chiarimenti sullo spostamento del termine (15 luglio 2024 in luogo del 15 gennaio 2024) disposto con circolare prot. 960/2024. Al riguardo si precisa che:

- la proroga al 15 luglio riguarda i veicoli locati con contratti stipulati fino alla predetta data; è dunque irrilevante che la data di stipula sia o meno anteriore al 20 novembre 2023 -data dell'avvio in esercizio dell'applicativo REN-Noleggi- o al 15 gennaio 2024 -termine originariamente previsto per l'obbligo di registrazione-;
- in ragione della proroga al 15 luglio, il principio secondo cui la registrazione in REN-Noleggi deve avvenire prima dell'uso del veicolo costituirà un vincolo da quando diverrà obbligatoria la suddetta registrazione (i.e. dal 16 luglio 2024). Naturalmente, fino al 15 luglio resta ferma la facoltà dell'impresa di procedere alla registrazione sia dopo che prima dell'inizio dell'utilizzo del veicolo, registrazione che in ogni caso costituisce uno strumento di certezza giuridica a favore dell'impresa che se ne avvale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)